



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

LA RETTRICE

- **VISTI** l'art. 1 comma 9 e l'art. 8 commi 2 e 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- **TENUTO CONTO** della raccomandazione della Commissione Europea del 10 aprile 2008 che individua come missione strategica il trasferimento delle conoscenze e raccomanda di sostenere lo sviluppo di capacità e competenze per il trasferimento delle conoscenze negli organismi pubblici di ricerca oltre che approntare misure per rafforzare la consapevolezza e le competenze degli studenti in materia di trasferimento delle conoscenze e imprenditoriali;
- **VISTO** il Regolamento relativo al Funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino, approvato con decreto Rettorale del 19 aprile 2010, n. 306 prot. 25837, modificato con decreto Rettorale dell'8 maggio 2019, n. 82744 (527);
- **CONSIDERATA** la proposta di revisione del testo del Regolamento così come deliberata dal Consiglio Direttivo di CsaVRI nella seduta del 21/12/2022;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 23 gennaio 2023;
- **CONSIDERATE** le proposte di modifica suggerite dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 gennaio 2023;
- **VISTO** il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio 2023 e la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2023;

EMANA

Il seguente Regolamento:

“Regolamento di funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino”

Articolo 1

Oggetto

1. L'Incubatore Universitario Fiorentino (nel seguito del testo: IUF) è una struttura dell'Università degli Studi di Firenze ubicata presso il Polo scientifico-tecnologico di Sesto Fiorentino (Fi) ed è gestito da CsaVRI (Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario).
2. IUF promuove la valorizzazione di progetti di impresa provenienti da tutti i settori scientifico-disciplinari dell'Ateneo.
3. I servizi di incubazione consistono nella messa a disposizione ai soggetti beneficiari di spazi fisici



a uso ufficio o laboratorio ed un insieme di servizi comuni per lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali a elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca universitaria.

Articolo 2

Beneficiari e procedimento di ammissione ai servizi

1. IUF fornisce servizi e spazi fisici:

- in via privilegiata, a Spin-off dell'Università di Firenze;
- in via subordinata, ad altre imprese nella fase iniziale della propria attività che abbiano rapporti di collaborazione con l'Università di Firenze, oppure anche prive di legami con l'Università di Firenze, purché selezionate sulla base di bandi congiunti o accordi formalizzati con le realtà dell'ecosistema metropolitano fiorentino dell'innovazione.

2. I soggetti beneficiari sono ammessi ai servizi sulla base di procedura di selezione pubblica.

Articolo 3

Servizi di incubazione e obblighi delle imprese

1. I servizi di incubazione sono erogati mediante la stipula di un contratto con i soggetti ospitati e sulla base di tariffe definite preventivamente dal Consiglio Direttivo di CsaVRI.

2. I servizi di incubazione includono:

- a) l'ospitalità in spazi fisici all'interno di IUF (uffici, laboratori e spazi di coworking) con servizi di logistica e altri spazi eventualmente assegnati in gestione a CsaVRI per le medesime finalità;
- b) i servizi di comunicazione;
- c) i servizi di supporto imprenditoriale e altri servizi di accelerazione.

3. A fronte dei servizi ricevuti, i soggetti ospitati presso l'IUF corrispondono a CsaVRI un canone definito dal Consiglio Direttivo che tiene conto dei metri quadri degli spazi occupati, dei costi di gestione e della tipologia dei servizi goduti.

4. Il contratto di servizio fra CsaVRI e il soggetto ospitato presso IUF:

- determina le modalità e i termini di godimento dei servizi, anche sulla base di linee guida deliberate dal Consiglio Direttivo;
- prevede l'obbligo per il soggetto ospitato in IUF di dotarsi di polizza di assicurazione relativa all'accesso ai locali di IUF;
- prevede gli obblighi del soggetto ospitato in IUF relativamente alle spese di manutenzione e riparazione ordinaria e all'uso di attrezzature o locali comuni;
- pone il divieto per il soggetto ospitato in IUF di cessione a terzi, in modo diretto o indiretto, totale o parziale, dei servizi forniti dall'Incubatore;
- prevede l'impegno ad adottare, nell'esecuzione delle proprie attività, i provvedimenti e le cautele di cui alla vigente normativa e che siano necessari per garantire l'incolumità del personale dipendente, dei collaboratori esterni, degli altri soggetti ammessi a IUF e dei terzi che, per qualsiasi ragione, si trovino nelle zone di esercizio dell'attività dell'azienda;
- prescrive l'osservanza delle regole nell'utilizzo di loghi, nella citazione corretta e obbligatoria di IUF, di CsaVRI e dell'Università degli Studi di Firenze.



5. Il soggetto ospitato aggiorna CsaVRI sull'attività svolta e i risultati conseguiti ai fini di monitoraggio; CsaVRI si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni trasmesse.
6. Allo scadere del periodo di incubazione l'azienda libera gli spazi e/o le postazioni assegnati e restituisce i beni e le attrezzature nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deterioramento d'uso.

Articolo 4

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo di CsaVRI decide sui servizi di IUF e sulle attività da svolgere.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera i bandi periodici per l'accesso ai servizi e ai locali di IUF e l'ammissione di spin-off e altre imprese; definisce le tariffe per i servizi offerti da IUF; fissa i termini di durata della permanenza dei soggetti ospitati presso l'Incubatore.

Articolo 5

Durata e revoca dell'erogazione dei servizi di incubazione

1. Il Consiglio Direttivo determina la durata della permanenza dei soggetti ospitati presso IUF, di norma pari a 5 anni, decorrenti dalla data di riconoscimento per gli spin-off dell'Università di Firenze e dalla data di costituzione per le altre imprese così come definite all'art. 2. Il Consiglio Direttivo determina altresì la modalità per la concessione di motivate proroghe fino ad un massimo di 10 anni complessivi.
2. Il Consiglio Direttivo definisce il tariffario per l'accesso ai servizi di incubazione e può prevedere tariffe agevolate, in particolare a beneficio di spin-off dell'Università di Firenze di recente riconoscimento, al fine di rafforzarne la crescita nelle prime fasi del loro ciclo di vita.
3. Salvo il caso di proroga, alla scadenza del periodo di incubazione, così come al verificarsi di una causa di revoca o di rinuncia alla fruizione dei servizi, IUF cessa l'erogazione di tutti i servizi.
4. CsaVRI si riserva di poter interrompere l'incubazione dell'azienda in caso di morosità, di mancata conferma del riconoscimento quale spin-off dell'Università di Firenze e in tutti i casi di violazione degli obblighi posti a carico dell'azienda dal presente Regolamento.
5. CsaVRI si riserva inoltre il diritto di risoluzione anticipata del contratto di incubazione nel caso in cui, terminati gli spazi disponibili ad uso ufficio e/o laboratorio presso IUF, pervenga una richiesta di prima incubazione da parte di uno spin-off di recente riconoscimento, sulla base di decisione motivata del Consiglio Direttivo e comunicata con un preavviso di 30 giorni.
6. Nel caso in cui tutti gli spazi ad uso ufficio e/o laboratorio risultino occupati e pervenga una richiesta di prima incubazione da parte di uno spin-off di recente riconoscimento, si individuano i seguenti criteri di rotazione, che prevedono, nell'ordine, l'abbandono degli spazi da parte di:
 - a) altre imprese nella fase iniziale della propria attività che abbiano rapporti di collaborazione con l'Università di Firenze, oppure anche prive di legami con l'Università di Firenze, purché selezionate sulla base di bandi congiunti o accordi formalizzati con le realtà dell'ecosistema metropolitano fiorentino dell'innovazione;
 - b) spin-off Unifi con maggiore anzianità dalla data di riconoscimento spin-off;
 - c) spin-off Unifi con due o più uffici/laboratori.



Articolo 6

Esonero da responsabilità

1. Il soggetto incubato manleva l'Università e CsaVRI da ogni responsabilità per danni che possano derivare agli addetti o alle cose dell'azienda a seguito della fruizione dei servizi, beni e aree messe a disposizione.
2. Analogamente, l'Università e CsaVRI sono esonerati da responsabilità derivante da furti di beni di proprietà del soggetto incubato nelle aree messe a disposizione e negli spazi comuni di IUF.
3. Il soggetto incubato tiene indenne l'Università e CsaVRI da qualsiasi pretesa da parte di terzi in merito ad asserite violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale derivanti dalle attività svolte dal soggetto incubato.
4. Il soggetto incubato manleva l'Università e CsaVRI per i danni che l'azienda stessa possa arrecare a terzi a seguito delle attività svolte presso IUF e/o dei servizi oggetto dell'incubazione.
5. Nessuna responsabilità può essere posta a carico dell'Università e di CsaVRI qualora il soggetto incubato non sia in grado di proseguire autonomamente la propria attività.

Articolo 7

Data di entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci